

Prot. RUTN\P\2013\544

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Relazioni Industriali, Costo del Lavoro, Gestione del
Personale e Comunicazione Interna
RU Tirrenica Nord
Il Responsabile

Alle Segreterie regionali Toscana
Filt/Cgil
Fit/Cisl
Ultrasporti
Ugl Trasporti
Fast Ferrovie
Or.S.A. Ferrovie

p.c. Segreterie Nazionali OO.SS.
Filt/Cgil- Fit/Cisl - Ultrasporti -
Ugl Trasporti - Fast Ferrovie -
Or.S.A. Ferrovie

Firenze, 7 agosto 2013


Oggetto: "Manifestazione di interesse per l'indagine conoscitiva" finalizzata ad individuare il personale di tutti i settori di attività non ricompresi nei Progetti aziendali di efficientamento produttivo di cui alle Manifestazioni d'interesse prot. n. RUTN\P\2013\515, prot. n. RUTN\P\2013\516, prot. n. RUTN\P\2013\517, prot. n. RUTN\P\2013\518, prot. n. RUTN\P\2013\519 emanate in data 2 agosto 2013, che ha interesse ad accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui agli Accordi nazionali del 15 maggio 2009

Allegato: 1

Con riferimento a quanto convenuto con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL Mobilità/Area contrattuale AF del 20.07.2012, nel Verbale di accordo del 30 luglio 2013, si allega alla presente copia della "Manifestazione di interesse" con finalità esclusivamente di indagine conoscitiva per individuare il personale dipendente di questa Società ubicato nel territorio della Regione Toscana interessato ad accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo entro la data del 31.12.2014.

Cordiali saluti

Aldo Calussi




Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Relazioni Industriali, Costo Lavoro, Gestione del Personale e
Comunicazione Interna
Il Responsabile

A tutto il personale dipendente di
Trenitalia S.p.A.
Impianti Toscana

Oggetto: “Manifestazione di interesse per l’indagine conoscitiva” finalizzata ad individuare il personale di tutti i settori di attività non ricompresi nei Progetti aziendali di efficientamento produttivo di cui alle Manifestazioni d’interesse prot. n. RUTN\P\2013\515, prot. n. RUTN\P\2013\516, prot. n. RUTN\P\2013\517, prot. n. RUTN\P\2013\518, prot. n. RUTN\P\2013\519 emanate in data 2 agosto 2013, che ha interesse ad accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui agli Accordi nazionali del 15 maggio 2009 (d’ora in avanti, Fondo).

Allegati: 2

Con riferimento a quanto convenuto con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL Mobilità/Area contrattuale AF del 20.07.2012, nel Verbale di accordo del 30 luglio 2013, si emana la presente “Manifestazione di interesse” con finalità esclusivamente di indagine conoscitiva per individuare il personale dipendente di questa Società che dichiara di essere interessato ad accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo **entro la data del 31.12.2014**, essendo in possesso dei requisiti sotto specificati.

Si precisa, al riguardo, che l’eventuale adesione alla presente manifestazione di interesse da parte del personale, non determina manifestazione di volontarietà ad accedere alle predette prestazioni straordinarie del Fondo, né costituisce impegno per la Società, essendo finalizzata esclusivamente a fornire alle parti (Azienda ed Organizzazioni sindacali) gli elementi di valutazione necessari per concordare le eventuali successive azioni.

In relazione alla presente manifestazione di interesse per l’indagine conoscitiva, si precisa che:

- è rivolta a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato nella Società Trenitalia S.p.A., di seguito individuato di tutti i livelli e figure professionali che





maturerà i requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo entro il 31.12.2014, non ricompreso nel progetto aziendale di efficientamento produttivo in oggetto, di cui alle Manifestazioni d'interesse prot. n. RUTN\P\2013\515, prot. n. RUTN\P\2013\516, prot. n. RUTN\P\2013\517, prot. n. RUTN\P\2013\518, prot. n. RUTN\P\2013\519 emanate in data 2 agosto 2013 (non più di 48 mesi per il raggiungimento della maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato; vedi, al riguardo, il successivo paragrafo "Requisiti per l'accesso alle Prestazioni Straordinarie" del capitolo "informativa prestazioni straordinarie del Fondo").

- il personale interessato potrà aderire, entro e non oltre il 30 settembre 2013, all'indagine conoscitiva attivata in data odierna utilizzando l'apposito modulo allegato (all. 1) che sarà, comunque, disponibile in versione cartacea presso le Segreterie amministrative di riferimento, o acquisendola dalla casella aziendale di posta elettronica.

L'adesione alla manifestazione d'interesse dovrà essere consegnata alla stessa Segreteria amministrativa, che rilascerà copia della medesima protocollata per ricevuta.

Informativa requisiti pensionistici previsti dalla vigente normativa

I requisiti, anno per anno, per la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia o di anticipata, previsti dalla vigente normativa, sono riportati sinteticamente nell'allegato 2.

Informativa Prestazioni Straordinarie del Fondo

Requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie

Per partecipare alla presente manifestazione d'interesse con finalità conoscitiva è necessaria la maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anticipata, **entro il 01.01.2019**, ferma restando la permanenza massima di 48 mesi nelle prestazioni straordinarie del Fondo.

Valore dell'assegno e modalità di corresponsione

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 "Prestazioni straordinarie: criteri e misure" dell'Accordo Istitutivo del 15.05.2009, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari a:

- a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.



- b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante, nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Gli importi annui dell'assegno straordinario verranno suddivisi e corrisposti per 13 mensilità, fino al giorno / mese antecedente a quello di decorrenza del trattamento pensionistico e non sono rivalutabili.

Qualora il lavoratore lo richieda, l'assegno sarà corrisposto in un'unica soluzione, con un importo corrispondente al 60% del valore attuale di quanto sarebbe spettato se l'erogazione fosse avvenuta in forma rateale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 15.5.2009.

Contribuzione correlata

Il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti, dalle norme di legge vigenti, per conseguire il trattamento pensionistico.

La contribuzione correlata è calcolata, come stabilito dall'art. 9, comma 11, dell'Accordo istitutivo del Fondo, dividendo per 12 la retribuzione annua lorda convenzionale percepita dall'interessato nei 12 mesi precedenti l'avvio della procedura, al netto del compenso per lavoro straordinario, degli importi erogati in caso di trasferta ai sensi dell'art. 77, punto 1 del CCNL Mobilità /Area AF del 20.07.2012, del Premio di risultato, dell'indennità di trasferimento e delle erogazioni una tantum a qualsiasi titolo.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario sono versate a carico del Fondo.

Nei casi di corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione la contribuzione correlata, quindi, non sarà versata in quanto non dovuta.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

Durante il periodo di permanenza nel Fondo per prestazioni straordinarie è possibile instaurare rapporti di lavoro dipendente ed autonomo, purché il lavoratore ne dia tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Comitato Amministratore del Fondo e sempreché l'attività lavorativa (dipendente o autonoma) non sia prestata a favore di aziende in concorrenza con l'ex datore di lavoro.

La violazione delle suddette prescrizioni comporta la decadenza dal diritto alla prestazione, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata.



Infatti, ai sensi dell'articolo 12 "*Cumulabilità della prestazione straordinaria*" dell'Accordo Istitutivo del 15.05.2009, gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al precedente capoverso.

Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al primo capoverso, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato.

La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti; è altresì ridotta nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

Come già evidenziato, l'art. 12 citato precisa che è fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Comitato Amministratore del Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 12 dell'Accordo Istitutivo del 15.05.2009 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale, nonché alla cancellazione della contribuzione correlata.



Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Ad integrazione dell'informativa generale ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Società Trenitalia S.p.A. La informa di quanto segue:

Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti, ivi compresi i dati sensibili necessari sono finalizzati alla gestione dell'indagine conoscitiva di cui alla presente manifestazione d'interesse per l'accesso alle prestazioni del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui agli Accordi Nazionali del 15 maggio 2009.

Modalità di trattamento

Le operazioni di trattamento saranno effettuate mediante modalità cartacee ovvero con l'ausilio di strumenti elettronici, o comunque autorizzati, idonei a garantire la sicurezza necessaria in relazione alla natura dei dati trattati.

I suoi dati personali saranno trattati da soggetti interni ed esterni nominati Responsabili dalla Società Trenitalia S.p.A. e dagli incaricati nominati dai rispettivi Responsabili.

Comunicazione

I Suoi dati saranno comunicati alle competenti Organizzazioni di rappresentanza ai fini della loro valutazione ai sensi di quanto convenuto nel Verbale di Accordo del 30/07/2013.

Titolare e Responsabile

Il Titolare dei trattamenti sopra descritti è Trenitalia S.p.A. con sede in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali cui potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice è l'Unità Organizzativa Relazioni Industriali, Costo Lavoro, Gestione del Personale e Comunicazione Interna con sede in Roma.

Le strutture in indirizzo sono invitate a dare la massima diffusione della presente tra tutto il personale dipendente.

Aldo Calussi



Al. 1

Manifestazione di adesione all'indagine conoscitiva

Spett.le
 Società Trenitalia S.p.A.
 Risorse Umane Tirrenica Nord
Sede

Oggetto: “Manifestazione di interesse per l'indagine conoscitiva” finalizzata ad individuare il personale di tutti i settori di attività non ricompresi nei Progetti aziendali di efficientamento produttivo di cui alle Manifestazioni d'interesse prot. n. RUTN\P\2013\515, prot. n. RUTN\P\2013\516, prot. n. RUTN\P\2013\517, prot. n. RUTN\P\2013\518, prot. n. RUTN\P\2013\519 emanate in data 2 agosto 2013, che ha interesse ad accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui agli Accordi nazionali del 15 maggio 2009 (d'ora in avanti, Fondo).

Il/La sottoscritt_ _____ nat_ a _____
 _____ il _____ in servizio nella Società
 _____ CID _____, inquadrato al livello
 _____, figura professionale _____ ed impiegato presso la struttura di

PRESO ATTO

- degli Accordi nazionali del 15.05.2009 e del D.M. n. 510/2009 e successive modifiche ed integrazioni sul “Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione delle Società del Gruppo FS”;
- dell'attivazione dell'indagine conoscitiva per l'individuazione del personale con potenziale diritto di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo entro il 31.12.2014 di cui alla manifestazione di interesse del 7 agosto 2013, prot. n. RUTN\P\2013\.....,

**IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:**

- **di aver preso visione** di tutto quanto stabilito dalla manifestazione di interesse per l'indagine conoscitiva del 7 agosto 2013, prot. n. RUTN\P\2013\.....,

- **di maturare i requisiti di accesso** alle prestazioni straordinarie del Fondo entro il 31.12.2014, considerando la maturazione del seguente primo requisito pensionistico utile (*barrare l'ipotesi che ricorre e riportare la data di maturazione a fianco del requisito indicato*):
 - pensione anticipata al _____;
 - pensione di vecchiaia al _____;
 - disposizioni eccezionali per i nati nel 1952 al _____;
 - sistema sperimentale per le lavoratrici con opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico completamente con il sistema contributivo al _____;

- **di essere in possesso dei seguenti requisiti contributivi:**
 - contribuzione risultante** al _____ (*indicare data*) anni _____ mesi _____ giorni _____, comprensiva di eventuali:
 - aumenti di valutazione del servizio prestato;
 - servizio militare effettuato prima dell'assunzione in una delle Società del Gruppo FS;
 - periodi riscattati, riuniti o ricongiunti (ad es.: corso di laurea, contributi versati ad altre forme di previdenza obbligatoria, ecc.)

Data

Firma



All. 2

Requisiti pensionistici previsti dalla vigente normativa

1. Pensione di vecchiaia

Pensione di vecchiaia per gli UOMINI			
ANNO	Requisiti Anagrafici		Contributivi
	Requisito	di cui, per Speranza di vita	
2013	66 anni e 3 mesi	3 mesi	20 anni
2014	66 anni e 3 mesi	3 mesi	20 anni
2015	66 anni e 3 mesi	3 mesi	20 anni
2016	66 anni e 7 mesi (*)	7 mesi (*)	20 anni
2017	66 anni e 7 mesi	7 mesi (*)	20 anni
2018	66 anni e 7 mesi	7 mesi (*)	20 anni

Pensione di vecchiaia per le DONNE			
ANNO	Requisiti Anagrafici		Contributivi
	Requisito	di cui, per Speranza di vita	
2013	62 anni e 8 mesi	3 mesi	20 anni
2014	63 anni e 9 mesi	3 mesi	20 anni
2015	63 anni e 9 mesi	3 mesi	20 anni
2016	65 anni e 7 mesi	7 mesi (*)	20 anni
2017	65 anni e 7 mesi	7 mesi (*)	20 anni
2018	66 anni e 7 mesi	7 mesi (*)	20 anni

(*) E' stato inoltre considerato l'ulteriore adeguamento alla speranza di vita, ex art. 12 D.L. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010, previsto dall'anno 2016 ed indicato in 4 mesi.

2. Pensione anticipata

ANNO	Pensione anticipata UOMINI		Pensione anticipata DONNE	
	Requisito contributivo	di cui, per Speranza di vita	Requisito contributivo	di cui, per Speranza di vita
2013	42 anni e 5 mesi	3 mesi	41 anni e 5 mesi	3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	3 mesi	41 anni e 6 mesi	3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	3 mesi	41 anni e 6 mesi	3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	7 mesi (*)	41 anni e 10 mesi	7 mesi (*)
2017	42 anni e 10 mesi	7 mesi (*)	41 anni e 10 mesi	7 mesi (*)
2018	42 anni e 10 mesi	7 mesi (*)	41 anni e 10 mesi	7 mesi (*)

(*) E' stato inoltre considerato l'ulteriore adeguamento alla speranza di vita, ex art. 12 D.L. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010, previsto dall'anno 2016 ed indicato in 4 mesi.



Penalizzazione	
Si applica a tutti i lavoratori che accedono alle prestazioni straordinarie del Fondo, <u>solo</u> qualora all'uscita dal Fondo abbiano una <u>età inferiore a 62 anni</u>	
1%	per chi va in pensione all'età di 61 anni
ulteriore 1 %	per chi va in pensione all'età di 60 anni
ulteriore 2%	per ogni anno di età inferiore a 60 anni

La percentuale di penalizzazione si calcola pro-quota in ragione delle frazioni di mese mancanti allo scaglione di età superiore, come da esempi di seguito riportati (chi ha 61 anni e 6 mesi di età ha una penalizzazione dello 0,5% = $1:12 \times 6$; chi ha 60 anni e 3 mesi ha una penalizzazione dell'1,75% = $1 + 1:12 \times 9$).

3. Disposizioni eccezionali per i nati nel 1952: Requisito

dal 2013 Accesso alla pensione anticipata a 64 anni e 3 mesi	35 anni anzianità contributiva al 31.12.2012 + raggiungimento della quota 96 (60 anni di età anagrafica minima) al 31.12.2012
dal 2016 Accesso alla pensione anticipata a 64 anni e 7* mesi	35 anni anzianità contributiva al 31.12.2012 + raggiungimento della quota 96 (60 anni di età anagrafica minima) al 31.12.2012
Dal 2013 per le DONNE Accesso alla pensione di vecchiaia a 64 anni e 3 mesi	20 anni di contributi al 31.12.2012 ed una età anagrafica di almeno 60 anni
Dal 2016 per le DONNE Accesso alla pensione di vecchiaia a 64 anni e 7* mesi	20 anni di contributi al 31.12.2012 ed una età anagrafica di almeno 60 anni

(*) È stato inoltre considerato l'ulteriore adeguamento alla speranza di vita, ex art. 12 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, previsto dall'anno 2016 ed indicato in 4 mesi.

4. Sistema sperimentale per le donne con opzione al sistema contributivo con maturazione della prestazione pensionistica al 31.12.2015

ANNO	Requisito		Finestra mobile	Speranza di vita (da aggiungere al requisito anagrafico)
	Anagrafico	Contributivo		
dall'01.01.2013 al 30.09.2014	57 anni	35 anni	12 mesi	3 mesi

5. Resta altresì confermato il beneficio contributivo previsto per il personale con invalidità superiore al 74% che consiste nella maggiorazione, per ogni anno di servizio svolto, di due mesi di contribuzione figurativa.